

SETTORE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI - AREA TUTELA MINORI

**CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA IN EMERGENZA DI MINORI 11-17 ANNI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA SOCIALE – CIG 9410385F5A**

**ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO**

Nell'ambito dello svolgimento delle funzioni socio-assistenziali di protezione e tutela dell'infanzia e dell'età evolutiva assegnate ai Comuni dalla normativa vigente, funzioni trasferite all'Unione, il Settore dei Servizi socio-sanitari dell'Unione delle Terre d'Argine ha la necessità di garantire il servizio di pronta accoglienza a favore di minori in situazioni di emergenza e/o in stato di abbandono segnalati dai Servizi sociali dell'Unione delle Terre d'Argine, dall'Autorità Giudiziaria o dalle Forze dell'ordine del territorio dell'UTDA.

Il presente Capitolato definisce le caratteristiche e condizioni di prestazione del servizio; attraverso la procedura di gara sarà individuato un soggetto gestore di strutture residenziali per minori che assicuri l'accoglienza in emergenza per 3 (tre) posti, elevabili a 4 (quattro) in caso di fratelli, di minori (maschi e femmine) con età compresa tra gli 11 e 17 anni presso strutture residenziali per minori autorizzate al funzionamento ai sensi delle normative della Regione Emilia-Romagna in materia.

**ART. 2 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Il servizio deve garantire l'accoglienza immediata 24 ore su 24 di minori (maschi e femmine) con età compresa tra gli 11 e i 17 anni provenienti dal territorio dell'Unione delle Terre d'Argine (Comuni di Carpi, Novi di Modena, Soliera e Campogalliano) e che necessitano di una particolare forma di accoglienza urgente e "ad alta protezione", a causa della loro situazione di rischio personale o familiare e che si trovano in una condizione di abbandono morale e materiale ai sensi della normativa vigente, presso strutture residenziali per minori autorizzate al funzionamento ai sensi della normativa regionale in materia. Il servizio deve pertanto essere caratterizzato da flessibilità organizzativa, finalizzato a dare un supporto fino alla soluzione della criticità relativa all'emergenza, offrendo ospitalità e assistenza qualificate sul piano educativo.

Per tale servizio, il soggetto proponente deve mettere a disposizione n. 3 (tre) posti, elevabili a 4 (quattro) in caso di fratelli, in strutture residenziali nella disponibilità e gestite dal soggetto stesso, per un periodo di emergenza che si quantifica da 1 a 30 giorni massimo.

Ogni ingresso sarà formalizzato con successivo apposito atto dirigenziale con l'indicazione del minore (ID) e del giorno di inizio e termine dell'accoglienza.

Se l'ingresso in comunità avviene entro le ore 4:00 del mattino verrà calcolato nel conteggio dei 30 giorni previsti per ogni inserimento anche il giorno precedente all'effettivo ingresso in emergenza.

L'ammissione dei minori in pronta accoglienza può essere richiesta ed effettuata (nelle 24 ore) dai seguenti soggetti:

- Servizio sociale Area Tutela Minori dell'Unione delle Terre d'Argine;
- Forze dell'ordine;
- Operatore incaricato del progetto provinciale "Pronto intervento emergenza minori".

Durante il periodo di accoglienza del minore, gli operatori del Settore dei Servizi socio sanitari dell'UTDA, in collaborazione con gli operatori della Struttura di accoglienza, predispongono un piano di intervento a tutela del minore. Il gestore dovrà garantire la realizzazione del progetto personalizzato redatto per ogni minore in stretta collaborazione con l'equipe dei Servizi Sociali. L'inserimento in una struttura di prima accoglienza rappresenta, infatti la fase più delicata del

## SETTORE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI - AREA TUTELA MINORI

percorso di accoglienza in cui inizia la conoscenza del minore e del suo contesto di provenienza. Dovranno quindi essere garantiti il giusto supporto educativo, oltre al vitto e alloggio e generi di prima necessità (abbigliamento, materiale scolastico, ecc). Il personale educativo dovrà essere in grado di garantire colloqui e accompagnamenti, prestando particolare attenzione agli aspetti sanitari e inerenti i documenti (in particolare per le situazioni di accoglienza di MSNA) per poter avviare le procedure di regolarizzazione di questa tipologia di minori sul territorio. Il personale dovrà essere in grado di svolgere attività di prima osservazione educativa al fine fornire al Servizio Sociale che ha la presa in carico, anche attraverso la produzione di una relazione di osservazione, elementi utili per dare continuità al progetto individualizzato del minore. La struttura, dovrà inoltre fornire il supporto necessario, laddove concordato con il servizio, ed in linea con gli eventuali provvedimenti emessi dall'Autorità Giudiziaria, a svolgere attività di supporto alla reintegrazione nel nucleo familiare o nel contesto di provenienza, ovvero passaggio ad un luogo di seconda accoglienza, in stretto raccordo con il Servizio Sociale di riferimento.

### **ART. 3 – PERSONALE IMPEGNATO NEL SERVIZIO**

Il personale dipendente dovrà essere, pena la risoluzione del contratto, assunto ed inquadrato nel rispetto delle vigenti norme contrattuali che regolano la materia, nonché possedere tutti i requisiti professionali previsti dalle vigenti norme.

Se la Ditta ha forma cooperativa si impegna a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti con i soci.

Gli obblighi di cui sopra vincolano la Ditta anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi contrattuali e receda da essi.

Nell'esecuzione dei servizi di cui al presente appalto, l'operatore economico si obbliga comunque ad applicare integralmente tutte le norme di legge e contrattuali vigenti per il personale utilizzato (es. CCNL e Contratti integrativi). L'operatore si obbliga, altresì, ad applicare il Contratto Nazionale e gli Accordi di lavoro provinciali sottoscritti con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'aggiudicatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative, ai regolamenti vigenti in materia di lavoro, di assicurazione sociale e prevenzione infortuni, di formazione e, in particolare, si impegna ad applicare le disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione degli infortuni previste dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

Detto personale deve essere di età non inferiore ai 18 anni, in possesso di idoneità senza prescrizioni e/o limitazioni alla specifica mansione rilasciata dal medico competente, per capacità fisiche e per qualificazione professionale.

Il personale dell'operatore aggiudicatario del servizio deve rispettare le norme di legge e regolamentari inerenti il servizio assegnato con particolare riferimento al D.P.R. 62/2013 (Codice di comportamento dei pubblici dipendenti), nonché alle norme fissate dal presente Capitolato, alle disposizioni concordate dall'Unione con i responsabili della Ditta; deve inoltre svolgere il compito assegnato con perizia, prudenza, diligenza e rispetto dell'utenza.

L'aggiudicatario dovrà altresì ottemperare a quanto previsto dall'art 2 del Decreto legislativo n. 39/2014 che introduce l'obbligo per il datore di lavoro "che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori", di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale per verificare l'esistenza di condanne per reati connessi all'abuso sessuale di minori e la prostituzione

## SETTORE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI - AREA TUTELA MINORI

minorile (artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del Codice penale) ovvero di interdizioni all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Il personale del soggetto aggiudicatario del servizio è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

### **ART. 4 – DURATA**

Il servizio verrà affidato per un periodo di 3 (tre) anni, presumibilmente dal 01/01/2023 al 31/12/2025, con decorrenza dalla data reale di avvio del servizio a partire dalla sottoscrizione del contratto, salva la possibilità per l'Amministrazione di richiedere, nelle more della stipula del contratto, l'esecuzione anticipata del servizio, in tal caso il servizio inizierà dalla data che sarà comunicata dal Responsabile Unico del Procedimento, a seguito della sottoscrizione del Verbale di inizio dello svolgimento del servizio.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata (Proroga tecnica) per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art.106, comma 11 D.Lgs. 50/2016 fino ad un massimo di 6 (sei) mesi. In tal caso la Ditta aggiudicataria sarà tenuta all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto alle stesse condizioni.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, previa valutazione positiva del servizio reso, di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a n. 2 (due) anni. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto originario.

### **ART. 5 - IMPORTO POSTO A BASE DI GARA, VALORE DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

L'importo posto a **base di gara** è pari a euro **142.500,00** oltre IVA, e l'importo annuale stimato è pari ad euro 47.500,00 oltre IVA.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 0,00.

L'importo relativo al possibile rinnovo contrattuale per ulteriori 2 (due) anni è pari ad euro 95.000,00 IVA esclusa, mentre quello relativo alla proroga tecnica di 6 (sei) mesi è pari ad euro 23.750,00 IVA esclusa calcolati entrambi con le stesse modalità dell'importo posto a base di gara.

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo anche del possibile rinnovo di 2 (due) anni e della proroga tecnica di 6 mesi, è pari ad € 261.250,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché non economicamente conveniente suddividerlo in lotti e si ha interesse a garantire, altresì, la massima efficienza tramite una gestione unitaria dei servizi di cui trattasi.

L'appalto è finanziato con fondi del Bilancio dell'Unione delle Terre D'Argine.

### **Art. 6 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

SETTORE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI - AREA TUTELA MINORI

### **ART. 7 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOLTE DALL'ESECUTORE**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

### **Art. 8 - MODIFICHE CONTRATTUALI**

Sono ammesse modifiche contrattuali nei modi e nei limiti di quanto statuito dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

In applicazione del dettato normativo sopra riportato, in particolare in riferimento al comma 1 lettera a) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ed in relazione alla particolare natura del servizio affidato, il contratto stipulato con l'aggiudicatario potrà essere modificato al verificarsi delle seguenti situazioni:

- la durata del singolo inserimento potrà eccezionalmente essere superiore al termine massimo previsto di 30 gg, qualora ciò si rendesse necessario per la temporanea impossibilità di individuare tempestivamente una comunità di accoglienza per il successivo inserimento ordinario, fermo restando l'importo della tariffa giornaliera a cui è stato aggiudicato l'appalto,
- nel caso fossero inseriti tutti i 10 minori previsti nell'arco dell'anno, si potrà prevedere un aumento contrattuale pari a ulteriori 5 minori all'anno.

Inoltre le modifiche contrattuali, sempre in riferimento al dettato dell'art 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, possono riguardare l'adeguamento dei prezzi in base alle variazioni ISTAT come meglio specificato nell'art. 17 del Capitolato speciale.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

### **ART. 9 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.**

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 del Codice dei contratti.

SETTORE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI - AREA TUTELA MINORI

**ART. 10 - VERIFICA DI CONFORMITÀ**

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

**ART. 11 - INADEMPIMENTI E PENALITÀ**

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Unione a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'Impresa aggiudicataria non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall'Impresa in sede di gara, saranno applicate, con atto del Dirigente del Settore Servizi Socio Sanitari dell'Unione, le penali cui qui di seguito si riportano gli importi per tipologia indicativa ed esemplificativa:

1. in caso di sospensione, abbandono o mancata effettuazione del servizio, totale o parziale, tale da costringere l'Ente a provvedere in altro modo, verrà applicata una penale calcolata sulla base del numero di giornate di mancata effettuazione del servizio per il costo della tariffa giornaliera contrattuale oltre all'addebito degli oneri connessi all'affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore;
2. in caso di impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un adeguato livello di efficienza verrà applicata una penale di €. 750,00;
3. inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali: penale rapportata in ragione delle loro gravità all'importo delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, fino al massimo del 5% del canone annuo.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza alla quale la Ditta avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni dalla notifica della contestazione.

Le penali di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nel caso in cui le controdeduzioni presentate nei termini previsti, siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio della Committenza.

Se l'Impresa verrà sottoposta al pagamento di tre penali, sarà facoltà della Committenza risolvere il contratto ed aggiudicarlo alla seconda Impresa partecipante in graduatoria.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo la Committenza potrà rivalersi sulla cauzione (fideiussione), senza bisogno di formalità di sorta, salvo la facoltà di avanzare richieste di risarcimento per danni ulteriori.

**Art. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione all'aggiudicatario mediante raccomandata a.r. o PEC (posta certificata), nei seguenti casi:

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per partecipare alla gara;
- cessione del contratto o del credito con inosservanza delle forme, modalità e adempimenti, previsti all'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016;
- cessione in subappalto con inosservanza di quanto prescritto dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione;

## SETTORE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI - AREA TUTELA MINORI

- ogni altra grave inadempienza ai sensi dell'art.1453 del codice civile.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Ente di volersi avvalere della clausola risolutiva.

L'impresa sarà tenuta nei confronti dell'Ente al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto di quanto previsto dal progetto tecnico presentato dall'impresa;
- b) sospensione o abbandono o mancata effettuazione da parte dell'impresa del servizio;
- c) impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza dei servizi;
- d) violazione degli orari concordati con l'Ente per l'effettuazione dei servizi;
- e) comportamento non corretto da parte dei dipendenti e comunque non consono all'ambiente nel quale sono tenuti a svolgere il servizio.

In tali casi l'impresa conserverà solo il diritto alla contabilizzazione e pagamento dei servizi regolarmente eseguiti.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'aggiudicatario, l'Amministrazione ha diritto di affidare a terzi lo svolgimento del servizio/fornitura, o la parte rimanente di questo, in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

### **ART. 13 - RECESSO**

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni da comunicarsi formalmente per iscritto all'Aggiudicatario. In tal caso, l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte fino al momento del recesso secondo le condizioni del Contratto.

L'Aggiudicatario rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

### **ART. 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

L'Aggiudicatario avrà due differenti modalità e tempistiche di fatturazione.

Per quanto riguarda la fattura che si riferisce al pagamento del canone annuale, l'aggiudicatario dovrà emettere una fattura unica annuale entro il termine di ogni annualità.

Mentre, in relazione alla fatturazione che si riferisce ai minori ospitati e per i rispettivi giorni di accoglienza in emergenza, l'aggiudicatario dovrà emettere apposite fatture elettroniche mensili posticipate nelle quali saranno inseriti tutti i dettagli di ciascun minore ospite inserito nella mensilità con l'indicazione dei giorni di accoglienza di quel mese.

Tutte le fatture dovranno essere emesse in ossequio a quanto disposto dall'Art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica a partire dal 31 marzo 2015.

Tali fatture dovranno essere corredate del relativo ordine di fornitura dei servizi di riferimento oltre ad indicare il CIG e l'impegno di spesa.

La liquidazione delle fatture sarà effettuata a 30 giorni dalla data di accettazione delle fatture (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura e attestazione di regolare esecuzione delle attività svolte), in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 192/2012, salvo diverse pattuizioni con l'Aggiudicatario.

L'Unione delle Terre d'Argine ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) dal Codice Univoco Ufficio UFA4B7. Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura

## SETTORE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI - AREA TUTELA MINORI

elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dalla Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ente destinatario.

Con il nuovo meccanismo fiscale dello split payment, introdotto dalla Legge di Stabilità (Art. 1 della Legge n. 190 del 23/12/2014), è stata resa operativa la scissione del pagamento dell'IVA per i fornitori delle Pubbliche Amministrazioni, pertanto la fattura verrà emessa con versamento della quota IVA (ove dovuta) secondo le modalità ivi previste in recepimento dello split payment, scissione pagamento IVA, a ridosso dei nuovi obblighi di fattura elettronica.

Eventuali contestazioni sospenderanno il termine di cui sopra per la liquidazione della/e fattura/e contestata/e.

L'Unione Terre d'Argine si riserva la facoltà di procrastinare il pagamento qualora insorgano contestazioni circa l'ammontare; ci si riserva inoltre di irrogare le eventuali sanzioni trattenendone l'importo dai pagamenti. Il corrispettivo è soggetto ad aliquota iva in misura di legge (ove dovuta). In caso di accertata inadempienza contributiva dell'esecutore, la Stazione Appaltante applicherà quanto stabilito dall'art.30, comma 5, del D.lgs. 50/2016.

### **Art. 15 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai fini della Legge 136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, la Ditta concorrente:

- si assume, a pena di nullità assoluta degli eventuali rapporti contrattuali da porre in essere, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge;
- si impegna in caso di affidamento, in relazione all'art.3 della Legge suddetta, a fornire gli estremi del conto corrente dedicato e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad agire sul conto corrente ed quo;
- è consapevole che, l'eventuale rapporto contrattuale posto in essere, verrà risolto automaticamente qualora le transazioni relative ad esso siano state eseguite senza avvalersi di Istituti di Credito o di Poste Italiane spa.

### **ART. 16 - PREZZI E LORO REVISIONE**

I prezzi contrattuali saranno fissi ed invariabili per tutta la durata del primo anno. Dal secondo anno in poi, ai sensi dell'art. 106, c.1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, saranno sottoposti ad eventuale revisione, con cadenza annuale, sulla base di istruttoria condotta dalla Direzione dell'Ente dietro richiesta documentata dell'impresa aggiudicataria.

Potrà essere riconosciuta, dopo il primo anno di gestione, una revisione annuale dei prezzi in occasione di aumenti delle retribuzioni e delle contribuzioni obbligatorie per il personale dipendente, sopravvenuti dopo la presentazione dell'offerta contrattuale, disposti da contratti collettivi nazionali di lavoro, da integrativi provinciali o da norme di legge, non prevedibili al tempo dell'offerta e comunque in essa non previsti, nel limite dell'incremento percentuale verificatosi rispetto ai prezzi offerti.

La revisione dei prezzi potrà aver luogo anche a seguito di variazioni dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati con riferimento al valore medio delle dodici rilevazioni dell'anno precedente.

La revisione dovrà essere richiesta dalla parte che vi abbia interesse mediante comunicazione inoltrata a mezzo email-pec e avrà efficacia dal mese in cui perverrà la richiesta.

SETTORE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI - AREA TUTELA MINORI

**ART. 17 - PROROGA CONTRATTUALE**

L'Unione Terre d'Argine si riserva di prorogare il contratto per un periodo massimo di mesi 6, qualora ciò si renda necessario per la conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

**ART. 18 - GARANZIA DEFINITIVA**

L'aggiudicatario, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.lgs 50/2016, sotto forma di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D.lgs 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art.93, comma 7 del D. Lgs.50/2016.

Per fruire delle riduzioni di cui alla norma citata, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

**ART. 19 – COPERTURA ASSICURATIVA**

L'Aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'Appaltatore quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, in virtù dei servizi del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

L'Impresa Aggiudicataria dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dell'Amministrazione e dei terzi, per l'intera durata del presente contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto medesimo.

In particolare detta polizza tiene indenne l'Amministrazione Contraente, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare all'Amministrazione, ai dipendenti e collaboratori di quest'ultima, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Ente e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

**ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

**ART. 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. SUBAPPALTO**

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.



SETTORE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI - AREA TUTELA MINORI

Il subappalto è ammesso a condizione che la ditta concorrente indichi in offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

**ART. 22 - FORO COMPETENTE**

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 206 del d.lgs. 50/2016. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Modena

**ART. 23 – TUTELA DELLA PRIVACY**

Il Titolare o il Responsabile possono essere contattati all'indirizzo mail [privacy@terredargine.it](mailto:privacy@terredargine.it).

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo a [responsabileprotezionedati@terredargine.it](mailto:responsabileprotezionedati@terredargine.it), oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione Trasparente.

**Designazione a Responsabile del trattamento Art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679**

Con decorrenza dal 25.05.2018 è entrato in vigore il Regolamento Europeo 2016/679, e sono state introdotte nuovi adempimenti e misure di sicurezza. Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), consentono al Titolare di ricorrere ad uno o più Responsabili del trattamento, a condizione che tali soggetti presentino garanzie sufficienti a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'Interessato e che i trattamenti siano disciplinati da un contratto o da altro giuridico a norma dell'Unione o degli Stati Membri che vincoli il Responsabile del trattamento agli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali oggetto del rapporto”.

Ai fini sovrapposti, il Titolare del trattamento ed il Responsabile del trattamento stipuleranno l'Accordo per il trattamento esterno dei dati, allegato al Contratto.

**ART. 24 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)**

Il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto nella presente procedura di gara è la dott.ssa Daniela Cani, Coordinatrice Responsabile del servizio Tutela Minori Settore Servizi Sociali dell'Unione delle Terre d'Argine.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Dott.ssa Daniela Cani  
(Firmato digitalmente)